

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1957

(147^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume » (1933) (D'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2730, 2731,	2732
FIORE		2731
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		2731, 2732
RODA		2731
SPAGNOLI		2731
TOMÈ, <i>relatore</i>		2730

« Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati » (2128) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2732, 2733, 2734, 2735, 2738, 2739,	2740, 2741, 2742
ASARO	2735, 2738, 2740	
DE LUCA LUCA	2735, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742	
GUGLIELMONE, <i>relatore</i>	2732, 2733, 2734, 2735,	2738, 2739, 2740, 2742
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2734,	2735, 2738, 2739, 2740, 2742
RODA	2733, 2742	
TRABUCCHI	2734, 2739	

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette » (2141) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2724, 2725, 2726, 2727, 2728,	2729, 2730
ASARO		2729
CENINI, <i>relatore</i>	2724, 2725, 2726, 2729	
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2726,	2728, 2729, 2730
RODA	2726, 2727, 2728, 2729, 2730	
TOMÈ		2726
TRABUCCHI		2727, 2728

« Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 1^a classe » (2182) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2746, 2747
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2747
RODA	2746
SPAGNOLI, <i>relatore</i>	2746

« Aumento del fondo speciale di riserva della "Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia" » (2198) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2747, 2748
BRACCESI, <i>relatore</i>	2747
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2748

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Guglielmone, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)147^a SEDUTA (28 novembre 1957)

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi e Fortunati sono sostituiti rispettivamente dai senatori Condorelli e Fiore.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Angelilli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette » (2141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette ».

Come i colleghi ricorderanno la discussione su questo disegno di legge fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 1. Ieri sera ha avuto luogo una riunione alla quale hanno preso parte alcuni senatori della nostra Commissione, il sottosegretario Piola ed alcuni alti funzionari del Ministero delle finanze. Informo che è stato raggiunto l'accordo su alcuni emendamenti da apportare agli articoli 2, 3 e 5; inoltre si propongono anche due articoli aggiuntivi.

Riprendiamo, pertanto, l'esame degli articoli.

Il testo concordato dell'articolo 2 è così formulato:

« La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione della somma da rimborsare mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote chieste a rimborso, tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise con la procedura normale nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti, non oltre il quinquennio.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette competenti.

I provvedimenti di liquidazione adottati dall'Intendente sono comunicati al Ministro delle finanze.

Contro i provvedimenti dell'Intendente di finanza, è ammesso ricorso, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Ministro delle finanze ».

CENINI, relatore. Gli emendamenti introdotti sono i seguenti:

Nel primo comma dopo le parole: « domande di rimborso decise » sono state aggiunte le altre: « con procedura normale »; e, in fine, dopo le parole « anni precedenti » sono state aggiunte le altre: « non oltre il quinquennio ».

Nel secondo comma le parole: « parere dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette » sono state sostituite dalle altre: « parere dell'Ufficio distrettuale e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette competenti ».

Dopo il secondo comma è stato aggiunto il seguente:

« I provvedimenti di liquidazione adottati dall'Intendente sono comunicati al Ministro delle finanze ».

Nell'ultimo comma alle parole: « le decisioni » sono state sostituite le altre: « i provvedimenti ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 2 con gli emendamenti concordati.

(È approvato).

Art. 3.

Il 2° ed il 3° comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli aspiranti all'iscrizione all'Albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneità e dimostrare di avere la capacità morale e finanziaria a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio suddetto, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore muniti della relativa patente.

Possono altresì ottenere l'iscrizione all'Albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.

L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria o nel successivo, ancorchè non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'Albo nazionale degli esattori per il periodo della gestione di obbligo, prevista dall'articolo 93 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 ».

Il 5° comma dello stesso articolo 6, è modificato come segue:

« Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata alla legge relativa, da riscuotersi in modo ordinario »

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« Il compenso a favore dei componenti e del segretario delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette è liquidato a norma degli articoli 4 e seguenti del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi di gruppo B ».

L'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le società legalmente costituite allo scopo di assumere la gestione di esattorie comunali o ricevitorie provinciali delle imposte dirette o tesoreria degli enti locali, possono essere iscritte all'Albo nazionale degli esattori, purchè il legale rappresentante ed, inoltre, almeno un membro del Consiglio di amministrazione siano già iscritti all'Albo nazionale degli esat-

tori a titolo personale o siano in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

Ove si tratti di società a responsabilità limitata il requisito dell'iscrizione all'albo è richiesto a titolo personale, per tutti gli amministratori.

L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della iscrizione all'albo a titolo personale del rappresentante legale od anche di uno solo degli amministratori comporta la cancellazione della Società dall'Albo nazionale degli esattori ».

CENINI, *relatore*. Gli emendamenti concordati all'articolo 3 sono i seguenti:

Nel primo comma della nuova dizione del secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 942, alle parole: « la capacità morale e finanziaria » sono state sostituite le altre: « i requisiti morali e la capacità finanziaria sufficiente ».

Nel secondo comma dopo le parole: « titolo di studio » è stata soppressa la parola « suddetto ».

Nel terz'ultimo capoverso, alle parole « purchè il legale rappresentante ed, inoltre, almeno un membro del Consiglio d'amministrazione » sono state sostituite le altre: « purchè siano amministrate da un organo collegiale ed almeno uno dei membri, oltre al legale rappresentante ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 3 con gli emendamenti concordati.

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 22 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i servizi di sportello l'esattore può avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)147^a SEDUTA (28 novembre 1957)

Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente può, altresì, essere incaricato delle funzioni proprie del collettore con esclusione della rappresentanza verso gli enti.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non dà diritto all'iscrizione all'Albo nazionale dei collettori quando il titolare non sia in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.

Le autorizzazioni anzidette devono essere sottoposte al visto della competente Intendenza di finanza e copia di esse deve essere esposta nel locale dell'esattoria destinato al pubblico ».

Per quanto riguarda il visto prescritto nell'ultimo comma ritengo si tratti di una pura formalità.

RODA. Non sarebbe meglio usare la dizione: « Le autorizzazioni anzidette devono essere portate a conoscenza... ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'importante è far sapere che l'Intendente di finanza viene a conoscenza della delega in modo che questa sua conoscenza è a sua volta conosciuta dal pubblico.

PRESIDENTE. Per i servizi di sportello l'esattore può avvalersi di personale espressamente autorizzato. Chi è che ha rilasciato l'autorizzazione?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Intendente di finanza.

PRESIDENTE. Allora, la parola « visto » va bene, perchè è un visto che presuppone che ci si sia attenuti alla legge. Dal verbale bisogna che risulti che il visto è di legittimità.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un visto di legittimità e non di merito.

PRESIDENTE. In altri termini l'intendente deve verificare se il personale sia stato as-

sunto secondo la legge e metterà il suo visto se ha verificato che la legge è stata osservata.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

È abrogato l'articolo 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Al penultimo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922 n. 1401, dopo la parola « decennio » sono aggiunte le seguenti « purchè l'erede o il prescelto dagli eredi sia iscritto all'Albo degli esattori o consegua l'iscrizione nel primo esame di idoneità bandito successivamente al decesso del titolare ».

CENINI, *relatore*. All'articolo 5, dopo la parola « esattori », sono state aggiunte, tra due virgole, le altre: « con il possesso dei requisiti prescritti ».

RODA. Se il decesso avviene un mese prima dei bandi, come fanno gli eredi a iscriversi a tempo? Perdono la possibilità, se passa l'anno, di concorrere al bando successivo. Gli eredi devono avere la possibilità di sostituirsi agli aventi causa.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se la morte avviene nel primo semestre, gli eredi hanno tempo fino alla fine dell'anno; se avviene nel secondo semestre, hanno tutto il periodo successivo.

TOMÈ. Bisognerebbe fare una casistica completa. Non vorrei, per il fatto che la morte avviene un giorno, un mese o sei mesi prima, che gli eredi non abbiano la possibilità di concorrere.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendiamo le due date limite: 30 giugno e 31 dicembre; se l'esattore muore il 30 giugno l'erede ha ancora sei mesi d'obbligo e di diritto.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)147^a SEDUTA (28 novembre 1957)

RODA. Ma la legge dice: « purchè l'erede o il prescelto dagli eredi sia iscritto all'Albo degli esattori o consegua l'iscrizione nel primo esame di idoneità bandito successivamente al decesso del titolare ». Non parla del periodo d'obbligo.

TRABUCCHI. Se il Presidente mi concede la parola, vi posso leggere l'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 11 ottobre 1922, n. 1401: « In caso di morte dell'esattore l'erede o il prescelto dagli eredi deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del semestre, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre, sempre che non sia un minore emancipato e non si trovi in condizioni d'incompatibilità. Si può tuttavia chiedere al Prefetto, entro i due mesi dalla morte dell'esattore, di continuare nell'esercizio per tutto il decennio, purchè l'erede o il prescelto dagli eredi sia in possesso dei requisiti per la nomina a esattore ». Cioè l'anno d'obbligo c'è sempre; può continuare per tutto il decennio purchè si trovi in possesso dei requisiti. Oggi si dice: « purchè consegua l'iscrizione nel primo esame di idoneità »; è un allargamento, ma è sempre per continuare la gestione che era già di suo padre o del suo dante causa. Non è che il figlio dell'esattore abbia diritto, anche senza titoli, a gestire l'esattoria per un altro decennio; può soltanto chiedere di finire il decennio, si diceva nella precedente legge; nel disegno di legge in esame si richiede invece che faccia gli esami alla prima scadenza. Mi pare che sia chiaro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 con l'emendamento concordato.

(È approvato).

Art. 6.

È elevato a L. 25.000 il limite di L. 500 previsto dall'articolo 24 del regio decreto legge 6 novembre 1930, n. 1465, per il ricorso al Ministro delle finanze contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza o il provvedimento del Prefetto con i quali sono state applicate pene

pecuniarie a carico degli esattori comunali e ricevitori provinciali delle imposte dirette per irregolarità riscontrate nelle rispettive gestioni.

(È approvato).

Art. 7.

Le esattorie confermate per il decennio 1954-1963, con aggio superiore al 6,72 per cento, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, continueranno a fruire, per il quinquennio 1959-1963, dell'aggio stabilito per il quinquennio 1954-1958 nel decreto ministeriale di conferma, purchè l'esattoria non abbia raggiunto nel 1956 un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1943.

Per le esattorie che abbiamo superato tale limite, l'aggio, determinato ai sensi della norma legislativa di cui al precedente comma, potrà essere ridotto, in correlazione all'incremento del carico ed agli oneri di gestione, fino al 6,72 per cento.

Le determinazioni relative verranno adottate dal Ministero delle finanze, che decide sentito il Prefetto, il Comune e l'Intendente di finanza, nonchè la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

L'esattore che non intenda accettare la riduzione dell'aggio deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso, il contratto si intende senz'altro rescisso con effetto dal 1° gennaio 1959.

RODA. Desidererei una spiegazione. Io ho compreso benissimo lo spirito dell'articolo 7 che concede un aggio superiore al 6,72 per cento, fino al 10 per cento a quelle esattorie che abbiano raggiunto un incremento di carico di almeno quaranta volte rispetto al 1943. Se quindi l'incremento di carico è di quaranta volte si potrà chiedere un aggio che va dal 10 per cento al 6,72 per cento; ma se l'incremento di carico, invece di essere di quaranta volte, fosse di ottanta volte, perchè non dobbiamo scendere al di sotto del 6,72 per cento? Insomma il fissare questo limite sotto il quale non si possa discen-

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)147^a SEDUTA (28 novembre 1957)

dere mi sembra sia in contrasto con la facoltà di subordinare l'eventuale carico alla cifra di incremento che può essere di gran lunga superiore alle quaranta volte

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nello stabilire il concetto di media si è tenuto conto di tutte le osservazioni fatte; quindi questo è l'aggio normale di tutte le esattorie. Il concepire un aumento di credito che vada oltre questo limite significa essere al di fuori della realtà. Il 6,72 per cento è considerato, con l'accordo degli esattori, l'aggio normale che deriva dalla situazione normale del Paese; si è fatta una distinzione per il caso che vi sia un aumento di carichi di almeno quaranta volte; e allora si prende il provvedimento e si rientra nella normalità.

RODA. Se si esaminano le iscrizioni nei ruoli della ricchezza mobile, vediamo che di anno in anno ci sono degli incrementi notevoli, specie nel periodo attuale. Non ho sott'occhio le cifre, altrimenti potrei citarvi gli incrementi dei ruoli nella provincia di Milano. Allora se questo 6,72 per cento è stato fissato anni or sono, quando non c'era alcuna previsione di aumento nei ruoli nella misura in cui si è verificata in questi ultimi anni, dobbiamo dare la possibilità di scendere al di sotto di questa percentuale nel caso in cui l'incremento dei carichi sia sensibilmente superiore alle quaranta volte.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono costretto a ripetere le mie osservazioni, come lei ha ripetuto le sue: questo 6,72 per cento fu calcolato sulla base della media della situazione tributaria del Paese per quel decennio. Non si può cambiare ogni anno perchè ci sono i contratti esattoriali che sono decennali. Quindi, per forza di cose, bisognerà fare un calcolo sul decennio; questo calcolo fu fatto, e fu studiato un aggio uguale al 6,72; il fatto di essere stato stabilito in 6,72 e non in cifra tonda sta a dimostrare con quanta minuziosità si è fatto il calcolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

I contratti delle esattorie conferite di ufficio ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, per il quinquennio 1954-1958, sono prorogati fino al termine del decennio di appalto in corso.

L'aggio accordato col decreto ministeriale o prefettizio di conferimento è confermato o ridotto secondo le modalità previste nell'articolo precedente.

TRABUCCHI. Circa l'articolo 8 il Sottosegretario penso possa chiarire che naturalmente i contratti possono essere prorogati, ma occorre il consenso dell'esattore.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'osservazione era stata fatta dal senatore Asaro ieri e io ho invocato i principi di diritto generale contrattuale, in base ai quali nessun contratto può essere modificato se non c'è il consenso di tutte e due le parti; non possono quindi neanche essere prorogati senza il consenso di entrambe le parti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

RODA. Propongo che dopo l'articolo 8 sia aggiunto il seguente nuovo articolo, che, oltre la mia, porta la firma dei senatori Schiavi, De Luca Luca, Asaro, Mariotti. Tale articolo aggiuntivo è così formulato:

« Dopo quindici giorni dalla scadenza della rata d'imposta il contribuente che non paga o paga in parte, è soggetto a multa di lire 0,02 per ogni lira di debito, che diventa di lire 0,04 dopo trenta giorni e di lire 0,06 dopo 45 giorni. Le multe vanno a favore dell'esattore ».

Questo articolo è la copia pedissequa dell'articolo 27 della legge 17 ottobre 1922 n. 1401. Siccome il presente disegno di legge modifica in parte la legge 17 ottobre 1922, siamo così in campo pertinente proponendo anche una modifica dell'articolo 27. Questo emendamento trae la sua ispirazione da quanto ho detto ieri in se-

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)147^a SEDUTA (28 novembre 1957)

de di discussione generale, vale a dire dall'onerosità del gravame di queste multe. Secondo la nostra proposta la multa rimane ancora del 6 per cento, però questo 6 per cento verrà riscosso dall'esattore, non già, come avviene oggi, semplicemente dopo quindici giorni dalla scadenza della rata, ma dopo un mese e mezzo. È rispettata anche la gradualità perchè, come avete osservato, si rispetta il 2 per cento di multa, il quale però decorre dopo i quindici giorni; dopo trenta giorni viene applicata la multa del 4 per cento, e infine si arriva all'attuale 6 per cento, il quale viene percepito dall'esattore soltanto dopo 45 giorni dalla scadenza.

Ieri ho illustrato chiaramente i motivi di ordine morale e pratico che hanno ispirato questo emendamento; non mi dilungo e spero che la Commissione voglia accoglierlo.

PRESIDENTE. In questo caso, come viene a trovarsi l'esattore? Egli dovrebbe, a rigore, applicare subito la prima multa, poi una seconda volta applicare la seconda e dopo, una terza volta, applicare la terza. Ad ogni modo è una questione che può essere presa in considerazione, ma non oggi, perchè vi sono dei contratti in corso e queste percentuali vanno a favore dell'esattore.

CENINI, *relatore*. Potrà essere presa in considerazione quando ci si troverà di fronte ai nuovi contratti decennali, ma per il momento credo che non possa essere introdotta nella legge, perchè le condizioni contrattuali sono state stabilite per un decennio.

RODA. Volevo però osservare che anche la legge del 1922 non sarà stata approvata in coincidenza della scadenza di contratti. Ci saranno stati anche allora contratti decennali o quinquennali in corso. Quindi, quando la legge è stata votata si sarà anche trovata in deroga a contratti preesistenti. Una legge di questo tipo non può imporsi ai contratti in corso?

PRESIDENTE. Non è possibile.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un principio di carattere generale.

ASARO. Però, dato che la legge non ha una portata limitata a questo decennio, ma comprende delle norme che si proiettano nei decenni a venire, si potrebbe, se si è disposti ad accogliere la proposta del senatore Roda, specificare che sarà applicata nel prossimo decennio.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A parte la considerazione che l'introdurre in questo disegno di legge la variazione delle multe — ossia delle penalità, che come tali devono sussistere e devono essere talmente gravi da indurre il contribuente a fare il suo dovere, e quindi, conseguentemente, la non opportunità di inserirla in questo disegno di legge che ha tutt'altre finalità — per poter stabilire se le nuove aliquote fissate dalla proposta del senatore Roda siano tali da essere prese in considerazione, bisognerebbe conoscere statisticamente quante sono le multe, quante sono le more e qual'è l'incidenza che, a beneficio degli esattori, comporta l'entità della pena pecuniaria; perchè è evidente che la pena pecuniaria costituisce uno degli elementi di guadagno, diciamo così, degli esattori; per cui se non armonizziamo queste penalità, in confronto dell'aggio, si finisce per rivalersi poi sull'aggio per quel che si toglie dall'altra parte. Introdurre in questo disegno di legge una norma che varia le penalità attuali, senza avere fatto uno studio statistico e quindi senza sapere se quella modificazione giovi a qualcuno perchè si riverserà tutta sull'aggio, porterebbe alla conseguenza che ne sarebbero avvantaggiati i morosi e pagherebbero di più quelli che non lo sono. Quindi è un problema di tale gravità e delicatezza che il Governo può accettare di studiarlo, ma non può assolutamente introdurre in questo disegno di legge modifiche di penalità senza gli elementi di conoscenza che il Governo non ha e penso tanto meno abbia il senatore proponente. L'emendamento può essere trasformato in una raccomandazione a studiare la questione.

RODA. Quando avranno luogo le prime scadenze dei contratti?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel 1963 i quinquennali.

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

147ª SEDUTA (28 novembre 1957)

RODA. Allora, non insisto nel mio emendamento, ma, dato che si tratta di presentare un disegno di legge, e noi siamo abituati a vedere delle proposte che impiegano molto più che cinque anni di tempo per diventare leggi, mi propongo di presentare al più presto insieme agli altri firmatari di questo articolo aggiuntivo, un disegno di legge in questo senso.

Chiedo pertanto alla bontà dell'onorevole Piola di sapermi dire entro quanto tempo potrà avere i dati relativi a questa materia.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel più breve tempo possibile, necessario e sufficiente.

PRESIDENTE. I successivi articoli 9 e 10 sono nuovi; sono proposti dal relatore e sono anch'essi il risultato dell'accordo intervenuto ieri sera.

Art. 9.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 71 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dalla legge 20 marzo 1930, n. 159, è prorogato, per gli esattori del periodo 1943-53, fino al 31 dicembre 1959.

(È approvato).

Art. 10.

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

(È approvato).

I senatori Angelilli, Cenini, Marina e Condorelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato impegna il Governo a considerare la

convenienza di consentire la inclusione nell'Albo degli appaltatori anche di quegli enti di diritto pubblico che abbiano gestito o gestiscano in delegazione servizio di esattoria comunale, provinciale o consorziale ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo assicura che l'Amministrazione studierà il problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri: « Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume » (1933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spagnolli e altri: « Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. Esistono ancora dei pensionati, già dipendenti dall'ex amministrazione austro-ungarica, in numero di circa 2.600 i quali hanno avuto una certa rivalutazione delle vecchie pensioni, ma in una maniera non corrispondente alle pensioni realizzate dai dipendenti dello Stato italiano. La parte preminente del trattamento economico di questi pensionati era costituita dal caroviveri. Il caroviveri era previsto nella legge 8 aprile 1952, numero 212, come segue: lire 62.640 annue per i pensionati di età superiore ai sessant'anni; lire 48.240 annue per i pensionati di età inferiore ai sessanta anni. I pensionati fruitori della pensione di reversibilità avevano un caro viveri di lire 43.440.

In forza del regio decreto dell'11 gennaio 1956, n. 20, anche questi pensionati fruiro-

del conglobamento e quindi anche il loro caroviveri entrò a far parte dello stipendio base per la liquidazione delle pensioni; senonchè nella legge di conglobamento il caroviveri venne ridotto a una misura uniforme di lire 24.000 annue, per cui, essendo costituita la pensione di questi pensionati prevalentemente dal caroviveri, finirono col trovarsi nella situazione di avere un trattamento attuale, dopo il conglobamento, addirittura inferiore al trattamento che avevano precedentemente; cioè non trasero dalla legge di conglobamento alcun beneficio, tanto che per molti casi si dovette ricorrere alla norma che stabiliva il trattamento *ad personam* per consentire a taluni di mantenere il trattamento preesistente.

Si è rivelata quindi la necessità di andare incontro a questa categoria, facendola beneficiare dei miglioramenti che sono stati concessi a tutti i pensionati statali italiani. Per arrivare a consentire loro queste agevolazioni si è pensato di proporre che per essi sia mantenuto il caroviveri nella misura precedentemente goduta in maniera da costituire la base per la riliquidazione delle pensioni.

Si tratta di un provvedimento che ha una base non solo umana, ma anche giuridica, perchè non è pensabile che ci possa essere una discriminazione tra i dipendenti statali italiani pensionati e i dipendenti dallo Stato austro-ungarico, visto che già in precedenza il legislatore italiano aveva riconosciuto ai pensionati in questione il diritto di fruire di miglioramenti economici che riportassero a un adeguamento del loro trattamento economico alle nuove esigenze di vita ed al mutato potere di acquisto della moneta.

L'onere che lo Stato verrebbe a subire attraverso l'accettazione di questa proposta di legge si aggira, all'incirca, sui 95 milioni annui, un onere quindi che può essere coperto dagli stanziamenti normali del bilancio.

Il Governo non è contrario all'approvazione di questo disegno di legge ed io propongo alla Commissione di approvarlo.

FIORE. Sono d'accordo sul disegno di legge. Devo osservare che noi abbiamo sempre sostenuto l'assimilazione dei pensionati austro-ungarici agli altri pensionati; ma questa

non è una perequazione perchè si tratta di carovita e il carovita non va conglobato nella pensione. Comunque da parte nostra non siamo contrari all'approvazione del disegno di legge, dato che non c'è la possibilità, in questo momento, di migliorare seriamente le condizioni di questa categoria di pensionati.

RODA. Dato che si tratta di pochissime persone, in età avanzata, valeva pure la pena di fare qualche cosa di meglio, tanto più che si afferma che l'onere è molto esiguo.

SPAGNOLLI. Evidentemente si tratta di un piccolo miglioramento, non già di perequazione che non è stato possibile ottenere per evidenti ragioni di bilancio. È un conforto in attesa di consentire una vita migliore a questa gente già molto avanti negli anni.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole al provvedimento, dato che si tratta di un adeguamento derivato anche dal fatto che questi assegni di carovita costituivano la maggior parte dei vari emolumenti, e superavano anche, talvolta, lo stipendio. Perciò, quando la legge del maggio 1946 estese a questi pensionati del cessato regime austro-ungarico il trattamento di carovita italiano, non fece che peggiorare la situazione agli effetti della legge delega che automaticamente ha dato un aumento sugli stipendi. È esatto quanto ha detto il relatore, cioè che l'onere può ammontare al massimo a 95 milioni, ma è anche bene indicare nel disegno di legge che questa somma trova copertura negli stanziamenti del bilancio. Mi riservo di presentare, in sede di discussione degli articoli, un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)147^a SEDUTA (28 novembre 1957)

« Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956 ».

(È approvato).

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Propongo il seguente emendamento: dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo 1-bis:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 95.000.000 annue sarà fronteggiato con le disponibilità dei capitoli delle amministrazioni interessate relativi alle pensioni ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Sottosegretario Riccio.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero disegno di legge, avvertendo che — in seguito all'approvazione dell'articolo 1-bis — la numerazione degli articoli dovrà essere coordinata.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residui » (2128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residui ».

Come i colleghi ricorderanno nella precedente seduta era stata praticamente conclusa la discussione generale.

Se non si fanno altre osservazioni la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

L'Azienda rilievo alienazione residui (A.R.A.R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, numero 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

(È approvato).

GUGLIELMONE, *relatore*. A questo punto si rende indispensabile integrare il disegno di legge con una serie di tre articoli intesi ad organizzare e disciplinare le gestioni svolte dall'A.R.A.R. per incarico del Governo, anche se conferite per il tramite del Comitato interministeriale della ricostruzione. In particolare è necessario provvedere alla esatta indicazione di dette gestioni e provvedere che per le relative operazioni l'A.R.A.R. venga assoggettata alla resa dei conti secondo le vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Infine è opportuno dare un particolare regolamento alle somme provenienti dall'alienazione dei residui di guerra utilizzate dall'A.R.A.R. alla data dell'entrata in vigore della presente legge che ne dispone la liquidazione, per l'acquisto delle merci effettuato per conto dello Stato e delle spese accessorie e di gestione. E se il Presidente me ne dà licenza leggo il primo degli articoli aggiuntivi che intendo proporre:

« S'intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le seguenti Gestioni svolte dall'A.R.A.R. per incarico del Governo italiano, conferite anche per il tramite del Comitato interministeriale della ricostruzione:

a) importazione di merci in applicazione dell'accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 e successivi, nonchè l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali ai ter-

mini della legge 21 agosto 1949, n. 730, e modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538 (Gestione ERP);

b) acquisti all'estero di merci destinate alla costituzione di scorte, finanziate ai sensi del decreto legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito con modificazioni nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, numero 203 oltre che quelli effettuati per l'approvvigionamento del Paese mediante finanziamenti bancari o con l'utilizzo di una parte delle disponibilità esistenti presso la Delegazione tecnica italiana a Washington, di cui all'articolo 9 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, o con utilizzo di altre disponibilità in possesso dell'A.R.A.R. medesima;

c) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi ed attrezzature da cedere in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici, finanziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 203 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-bis di cui il relatore ha dato testè lettura.

(È approvato).

GUGLIELMONE, *relatore*. Do ora lettura di un secondo articolo aggiuntivo così formulato:

* « Per le operazioni di cui in precedenza l'A.R.A.R. è tenuta alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate d'intesa col Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal precedente comma alle gestioni predette non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 ».

RODA. Un chiarimento su questo articolo: essere tenuti alla resa dei conti che sta a significare? Non è implicito naturalmente nella liquidazione?

GUGLIELMONE, *relatore*. Sì, praticamente la resa dei conti è implicita nella liquidazione ma con l'articolo aggiuntivo proposto nel dare la sanatoria si precisa a quali condizioni si dà.

PRESIDENTE. Inoltre si richiamano le leggi che riguardano la resa dei conti per le pubbliche amministrazioni.

RODA. Io speravo che questo articolo desse luogo a una discussione di merito circa la gestione dell'A.R.A.R. Mi ricordo che l'ultima volta tutti i Commissari sono stati pregati di prendere visione dei voluminosi incartamenti relativi ai conti dell'A.R.A.R. Io ho fatto qualcosa del genere; ho guardato i fascicoli e sono sicuro che gli altri Commissari avranno seguito il mio esempio e saranno a conoscenza meglio di me del risultato sommario delle indagini. Ora si parla invece di sanatoria!

GUGLIELMONE, *relatore*. Noi non distruggiamo l'A.R.A.R., ma la passiamo dalla fase della gestione alla fase della liquidazione. Tutto questo non incide per nulla sul diritto al controllo che noi abbiamo come membri del Parlamento. Quindi il fatto di ribadire in un articolo come quello che ho testè letto che l'A.R.A.R. è tenuta alla resa dei conti, mi pare conforti la tesi del senatore Roda che io condivido, e spero sia condivisa dagli onorevoli colleghi fino al punto che veramente si vada a renderci conto di come stanno le cose, e non si diano semplicemente delle sanatorie generiche, come si fa per la maggior parte dei casi. Faccio però osservare che noi non stiamo discutendo la gestione dell'A.R.A.R., ma l'opportunità che l'A.R.A.R. sia messa in liquidazione.

RODA. Prendo atto delle spiegazioni del senatore Guglielmone e le accetto, con riserva di risollevere la questione quando sarà stato presentato il rendiconto dell'A.R.A.R.

Vorrei fare un'osservazione che molto probabilmente ha lo scopo di formulare un'aggiunta a questo nuovo articolo. Faccio presente che una delle cinque gestioni condotte dall'A.R.A.R. è la Gestione aiuti civili. Soltanto per questa gestione noi avevamo, alla fine del 1956, materiale invenduto a deposito per

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

147ª SEDUTA (28 novembre 1957)

circa 800 milioni; avevamo soltanto in questa gestione, da riscuotere ancora, alla fine del 1956, crediti per lire 1.729.000.000. Ora, come avviene il passaggio al Tesoro del materiale e della iscrizione dei crediti? È opportuno dirne qualche cosa nella legge.

GUGLIELMONE, *relatore*. Non è certo attraverso un articolo di legge che noi possiamo disporre il controllo, ma attraverso l'espressione della nostra volontà affinché noi si possa trovare il modo migliore per indirizzare la liquidazione.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione potrebbe rivolgere al Governo con un ordine del giorno l'invito a proporre la costituzione di una Commissione parlamentare di controllo sulla liquidazione.

TRABUCCHI. Sarebbe anche opportuno che la Commissione avesse modo di dedicare una sua seduta all'esame dei conti e alla discussione sulle direttive della liquidazione.

PRESIDENTE. Prendo atto della domanda del senatore Trabucchi, che mi pare sia condivisa, di fissare prossimamente una seduta per discutere insieme col ministro Medici le questioni connesse alla contabilità delle gestioni.

Discuteremo più tardi dell'ordine del giorno relativo alla nomina di una Commissione parlamentare di controllo.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il secondo articolo aggiuntivo (1-ter), proposto dal relatore.

(È approvato).

GUGLIELMONE, *relatore*. Dopo l'articolo testè approvato dovrebbe essere inserito un altro articolo così formulato:

« Le somme provenienti dall'alienazione dei residuati di guerra che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno utilizzate dall'A.R.A.R. per l'acquisto delle merci di cui al precedente articolo 1 e per le relative spese accessorie e di gestione saranno considerate come versate al Tesoro e da questo anticipate per le operazioni anzidette. Alla relativa regolazione finanziaria si provvederà me-

dante mandato commutabile in quietanza di entrata da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa relativo all'anticipazione di cui sopra, che sarà recuperata dal Tesoro al momento della definitiva chiusura delle gestioni stesse ».

PRESIDENTE. Quindi queste somme vengono considerate di pertinenza del Tesoro il quale le esigerà alla fine della liquidazione, quando saranno realizzate in base a un mandato di pagamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-*quater*, testè letto dal relatore.

(È approvato).

Art. 2.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, che vale come preavviso della risoluzione del rapporto, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

Per le esigenze della gestione di liquidazione e per i periodi di durata determinata può essere, trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando, in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

GUGLIELMONE, *relatore*. A proposito di questo articolo si osserva che la dizione del primo comma è impropria poichè in questo caso il rapporto di lavoro si risolve alla fine del periodo stesso. Propongo pertanto che questa norma venga modificata.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si possono sopprimere le parole « che vale come preavviso della risoluzione del rapporto ».

GUGLIELMONE, *relatore*. Il primo comma verrebbe quindi ad essere così modificato: « Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto ».

DE LUCA LUCA. Richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo e degli onorevoli colleghi sul fatto che, in sostanza, il contratto di lavoro dei dipendenti dell'A.R.A.R. rimonta al 1947. Da quell'epoca ad oggi, per disposizione interna della stessa A.R.A.R., il personale ha avuto alcuni miglioramenti. Sarebbe quindi bene riferirci anche a questi, ed io vorrei appunto aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo dove dice: « spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto », le parole: « nonchè alle relative disposizioni interne che disciplinano la materia nell'ambito dell'A.R.A.R. ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che l'aggiunta sia superflua e possa essere anzi dannosa.

ASARO. Dannoso sarebbe ignorarlo.

GUGLIELMONE, *relatore*. Per il datore di lavoro, tutto quello che si dà ai prestatori d'opera deve essere sempre calcolato.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perciò è superfluo da una parte, e dall'altra potrebbe creare discussioni. Non vedo nè una ragione formale nè sostanziale per una aggiunta del genere.

DE LUCA LUCA. È una ragione sostanziale. Siccome è un contratto che rimonta al 1947 e siccome questo contratto, evidentemente, all'interno dell'A.R.A.R. stessa qualche volta è stato aggiornato e i dipendenti hanno avuto determinati miglioramenti, vorrei che, ad evitare equivoci, ciò fosse specificato.

PRESIDENTE. Invito il senatore De Luca a tener presente una considerazione. È ac-

caduto altre volte che impiegati che vengono assunti in seguito alla soppressione e liquidazione di enti, vengano assunti con un contratto che ha carattere di provvisorietà. Ora questi impiegati devono avere la liquidazione in base a tutto ciò che hanno percepito, anche se fosse stato dato ingiustamente.

GUGLIELMONE, *relatore*. La norma di legge dice che qualsiasi emolumento, a qualsiasi titolo percepito, va computato nella liquidazione.

DE LUCA LUCA. Resta allora chiarito a verbale che se a questi dipendenti, dal 1947 in poi, sono stati legittimamente corrisposti dei miglioramenti, debbono essere computati nella liquidazione.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel secondo comma si devono, a mio parere, sopprimere le parole: « e per i periodi di durata determinata ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Guglielmonone tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « che vale come preavviso della risoluzione del rapporto ».

(È approvato)

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario Riccio tendente a sopprimere nel secondo comma le parole: « e per i periodi di durata determinata ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'A.R.A.R. da data anteriore al 28 febbraio 1957 può chiedere di essere assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

147ª SEDUTA (28 novembre 1957)

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'« A.R.A.R. » anche dopo la pre-

sentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'articolo 2.

(È approvato).

Dato che nell'articolo si fa espresso riferimento a una tabella ne do lettura:

TABELLA

Personale di categoria Ia)	N.	2	
Personale di categoria Ib)	»	25	(1)
Personale di categoria II	»	77	(2)
Personale di categoria III	»	122	
Personale di categoria IV	»	29	
		<hr/>	
TOTALE UNITÀ.	N.	255	
		<hr/>	

Salariati:

specializzati (1ª categoria)	}	N.	28
autisti (1ª e 2ª categoria) (3)			
personale fatica (4ª categoria)			

(1) Di cui 12 laureati in scienze economiche e commerciali e 13 forniti di altra laurea.

(2) Di cui 26 ragionieri, 4 periti industriali e 47 con diploma di scuola media superiore.

(3) A seconda che siano in possesso rispettivamente di patente di III o II grado.

Il relatore propone che la tabella sia così modificata:

T A B E L L A

Personale di categoria I a)	N. 2
Personale di categoria I b)	» 20 (1)
Personale di categoria II	» 72 (2)
Personale di categoria III	» 118
Personale di categoria IV	» 30
TOTALE UNITÀ . . .		N. 242

Salariati:

specializzati (1ª categoria)

autisti (1ª e 2ª categoria) (3)	} N. 45
personale di guardiania (3ª categoria)		
personale fatica (4ª categoria)		

(1) Di cui 9 laureati in scienze economiche e commerciali ed 11 forniti di altra laurea.

(2) Di cui 24 ragionieri, 6 periti industriali e 42 con diploma di scuola media superiore.

(3) A seconda che siano in possesso rispettivamente di patente di III o di II grado.

Metto ai voti la tabella nel testo proposto dal relatore, e di cui ho dato testè lettura.

(È approvata).

Art. 4.

Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) provvederà, nei limiti dell'allegata tabella, in base alle esigenze di personale che segnaleranno e singole Amministrazioni, a ripartire le domande di assunzione pervenute al Ministero stesso.

Apposita Commissione nominata per ciascuna Amministrazione interessata dal Ministro competente e composta da non più di cinque membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime, accerterà, entro il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

147ª SEDUTA (28 novembre 1957)

non di ruolo, nonchè di quelli particolari eventualmente stabiliti dai Regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verrà inquadrato; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 2.

DE LUCA LUCA. Io insisterei presso il rappresentante del Governo affinché nella Commissione prevista dal secondo comma sia compreso anche un rappresentante del personale dell'Azienda in qualità di consulente.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio notare che lo scopo dell'articolo è quello di accertare le esigenze delle singole Amministrazioni richiedenti, esigenze che il personale dell'A.R.A.R. non conosce e per le quali non può portare un contributo.

DE LUCA LUCA. Quando un Dicastero richiede, ad esempio, dieci specialisti, il consulente dell'Azienda può dire qualche cosa in merito.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel terzo comma dell'articolo ci sono le norme che regolano questa distribuzione.

GUGLIELMONE, *relatore*. È vero che un rappresentante del personale può conoscere meglio i suoi colleghi; ma è altrettanto vero che la conoscenza può portare quegli elementi di simpatia e di passionalità che è bene siano esclusi. I lavori delle Commissioni in tanto acquistano serietà in quanto sono affidati alla discrezione dell'Amministrazione interessata. Pur comprendendo lo spirito che muove la proposta del senatore De Luca, non sono favorevole.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi saranno poi non una sola Commissione, ma varie Commissioni e quindi cinque o sei criteri diversi, perchè « per ciascuna Amministrazione interessata » è il Ministro

che nomina i membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime. Non ho nessuna ragione preconcepita per respingere la proposta del senatore De Luca, però faccio notare le ragioni di opportunità che non consigliano una immissione nella Commissione del rappresentante del personale.

A me sembra che in una Commissione, la quale è incaricata di accertare la idoneità di ogni candidato, non possa essere incluso uno dei concorrenti con funzioni di rappresentanza. Sarebbe una situazione contro la logica e tutt'altro che regolare come principio.

ASARO. Nonostante gli argomenti addotti dal rappresentante del Governo, si è rafforzata in me la convinzione della opportunità di accettare la proposta formulata dal senatore De Luca. Qui si tratta di concorsi interni, ovvero di un genere di concorsi nei quali è di norma ammesso il rappresentante di categoria.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un concorso interno, d'accordo, ma la Commissione di cui si parla è in questo caso chiamata ad emettere un giudizio di idoneità. Si tratta di una situazione particolare e, come è facile arguire, delicata.

GUGLIELMONE, *relatore*. Il provvedimento in esame interessa un insieme di 280 persone, con mansioni estremamente variate, che vanno dal dirigente di prima categoria A fino all'autista. Con quale criterio si dovrebbe scegliere una persona che rappresenti tutte le varie categorie, e che sia in grado di emettere un giudizio sereno ed obiettivo nei confronti di qualunque candidato? Secondo me si ottiene il solo risultato di provocare dei ritardi. Prego pertanto il senatore De Luca di non insistere sulla sua proposta.

PRESIDENTE. Qui si tratta di impiegati che saranno ripartiti tra i vari Ministeri. Se la proposta formulata dovesse essere accolta, si dovrebbe nominare un rappresentante di tali impiegati per ogni Amministrazione: come dire che i rappresentanti di questi impiegati avrebbero la maggioranza assicurata. Per evitare tale inconveniente, si dovrebbe allora no-

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

147ª SEDUTA (28 novembre 1957)

minare un solo rappresentante: ma in quale gruppo ministeriale sarebbe scelto? Per ottenere la nomina in Commissione di un rappresentante del proprio Ministero si scatenerrebbe praticamente una lotta in famiglia. Prego vivamente il senatore De Luca Luca di non insistere.

DE LUCA LUCA. Non capisco proprio perchè si debba fare di una questione logica, una situazione drammatica e perchè si voglia negare al personale già dell'A.R.A.R. una così piccola soddisfazione.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si respinge la collaborazione dei rappresentanti del personale quando è utile; ma si deve respingere — e io la respingo — quando non solo è inutile e inopportuna, ma contraria ai principi di legge, perchè non è ammesso il concetto che chi deve essere giudicato faccia parte della Commissione chiamata a giudicare.

DE LUCA LUCA. Il giorno in cui il rappresentante sa che la Commissione di cui fa parte deve giudicare del suo caso personale, è chiaro che non interviene alla seduta e che quindi non esprime il suo parere, cosa invece che farà per tutti gli altri casi. Il fatto è che qui si afferma il solito principio per cui non si vuol ammettere la realtà delle cose. È una prassi che dura oramai da cinque anni: ogni qualvolta da parte nostra è stata segnalata una necessità al fine di creare un costume democratico, in particolare di creare una rappresentanza, abbiamo sempre trovato il Governo e la maggioranza schierati contro la proposta. È proprio un modo prestabilito di agire: e, a quanto pare, si continua a tenervi fede.

GUGLIELMONE, *relatore*. Se le argomentazioni che sono state finora portate in campo non hanno convinto il senatore De Luca Luca, pensi che qualora l'inserimento di un rappresentante del personale fosse approvato, nessuno toglierebbe dalla testa di coloro che hanno subito il giudizio di idoneità e che sono rimasti esclusi, che chi li ha fatti escludere è stato proprio il loro rappresentante.

TRABUCCHI. Vorrei dire al senatore De Luca Luca che si tratta effettivamente di una questione di principio, anche se non esattamente nel senso affermato; ossia noi riteniamo — o perlomeno io ritengo — che il Ministero competente debba nominare la Commissione incaricata di scegliere i suoi funzionari con giudizio di idoneità, e non posso pensare e non penso, proprio per una questione di principio, — approvarei volentieri l'inclusione di un rappresentante di tutti i Ministeri, perchè so benissimo che in Commissione non farebbero alcunchè di male — che di una Commissione chiamata a dare un giudizio tecnico, di idoneità, faccia parte un rappresentante di coloro che dovranno subire tale giudizio. Per tali ragioni dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto, qualora il senatore De Luca Luca non ritenga di ritirarlo.

DE LUCA LUCA. Insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Luca propone di apportare al secondo comma il seguente emendamento:

Dopo le parole: « delle amministrazioni medesime » aggiungere le parole: « compreso un rappresentante del personale ».

Metto ai voti tale emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente articolo 4 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato. La sistemazione a ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni di servizio di ruolo aggiunto nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

DE LUCA LUCA. Propongo che, per quanto riguarda il trattamento economico, al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato competa quello della categoria di appartenenza all'A.R.A.R. Ciò è già stato fatto per i dipendenti della Croce rossa italiana.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore De Luca Luca che il trattamento che spetterebbe al personale appartenente a questi enti provvisori dei quali viene stabilito l'esaurimento dell'attività, sarebbe quello della liquidazione. È già quindi un trattamento di favore quello di dare la possibilità a questo personale di venire assunto presso le Amministrazioni dello Stato. Accogliendo la proposta testè formulata si darebbe vita all'inconveniente che in uno stesso ufficio si vengano a trovare impiegati già in servizio e impiegati nuovi assunti, provenienti dall'A.R.A.R., i quali ultimi godrebbero, per svolgere il medesimo lavoro, di un

trattamento economico superiore. Ciò sarebbe umiliante per gli impiegati già di ruolo. Si obietterà che al personale dell'A.R.A.R. spettava un determinato trattamento economico: è vero, ma solo in caso di liquidazione. A tali impiegati, cioè, sono proposte due vie: o chiedere la liquidazione, la quale terrà conto di ogni diritto maturato, oppure essere assunti da una Amministrazione dello Stato, ovviamente con il trattamento economico pari al grado che viene loro assegnato.

ASARO. La osservazione dell'onorevole Presidente è molto fondata. La soluzione tra le due tesi esposte, però, potrebbe essere trovata riconoscendo al personale dell'A.R.A.R. che passa ad una Amministrazione dello Stato il danno della perdita finanziaria, accreditando tale differenza con un assegno suppletivo di liquidazione.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La proposta formulata dal senatore Asaro risponde senza dubbio ad un concetto di equità e di giustizia. Faccio peraltro presente al senatore Asaro che quanto il personale dell'A.R.A.R. che passa ad una Amministrazione dello Stato viene a perdere finanziariamente, resta compensato da altri benefici, quali la immissione in ruolo, quindi il trattamento di quiescenza, lo sviluppo di carriera, il raggiungimento ed anche il superamento dopo un determinato numero di anni dello stipendio che percepiva dall'A.R.A.R. ecc.

GUGLIELMONE, *relatore*. La proposta formulata dal senatore De Luca Luca nasconde, secondo me, una insidia gravissima: quella di creare un pericoloso precedente. Perché una volta affermato un concetto del genere, non capisco perchè l'esempio non dovrebbe essere imitato a favore di tutti coloro che compiono un qualsiasi passaggio di amministrazione, anche nelle aziende private. Ho già sentito affermare: è già stato fatto per la Croce rossa italiana. Approvando quanto proposto dal senatore De Luca Luca noi finiremmo per creare dei privilegiati, i quali, per il solo fatto di provenire da altri Enti, non solo conservano tutti i benefici di cui godevano, ma addirittura verrebbero a fruire di vantaggi contingenti e im-

mediati. Ecco perchè propongo di non approvare la proposta avanzata dal senatore De Luca Luca.

PRESIDENTE. Intendo ribadire quello che per me è un concetto fondamentale: non creiamo dei pericolosi precedenti. Siamo praticamente agli inizi dell'opera di messa in liquidazione degli enti superflui. Dovremo infatti decidere in maniera analoga per circa altri 150-200 casi, per buona parte dei quali dovranno essere fissate le norme per la assunzione del personale da parte delle varie Amministrazioni dello Stato. Se noi oggi sanciamo il pericoloso principio che il personale che proviene da enti riconosciuti superflui e pertanto posti in stato di liquidazione, e passa nelle Amministrazioni dello Stato ha diritto ad un trattamento economico particolare, andiamo a creare anarchia e confusione in tali Amministrazioni, a porre in partenza in situazione svantaggiosa gli impiegati che si trovano già alle dipendenze delle Amministrazioni stesse, in virtù del superamento dei previsti concorsi. Andiamo cauti nel creare precedenti di tal genere, che diventerebbero un peso gravoso per noi, non potendo svolgere l'attività futura con la indispensabile completa serenità in quanto dovremmo sempre tener presente ciò che è stato stabilito per altri.

Si tratta indubbiamente di un problema delicatissimo: risolviamolo oggi e così avremo stabilito un indirizzo sicuro per il futuro. Se si tratta di essere comprensivi verso gli impiegati siamo, ma non creiamo situazioni di ingiusta disparità. Penso che il senatore De Luca Luca e tutti noi dovremmo accettare questo principio, di non creare assolutamente precedenti pericolosi.

DE LUCA LUCA. Le argomentazioni dell'onorevole Presidente mi hanno convinto. Questo dimostra praticamente la nostra obiettività nel sostenere le nostre tesi e le nostre proposte. Qui in verità non si tratta di personale che passa volontariamente da una Amministrazione all'altra, ma lo fa forzatamente; tuttavia, poichè mantenere il trattamento economico di cui godeva nell'ente da cui proviene costituirebbe un precedente pericoloso, ritiro la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Luca Luca della sua obiettività.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Al personale dell'A.R.A.R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente articolo 2, pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 2.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tal uopo il Ministero del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscrivere nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa dei Ministeri interessati.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato)

Informo la Commissione che sono stati presentati due ordini del giorno.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)147^a SEDUTA (28 novembre 1957)

Il primo di tali ordini del giorno, di cui do lettura, è presentato dai senatori Pesenti, De Luca Luca, Mariotti e Roda:

« La 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2128, invita il Governo a proporre una Commissione parlamentare di vigilanza sull'operato dell'ufficio liquidazione degli enti da sopprimere e liquidare ».

GUGLIELMONE, *relatore*. L'ordine del giorno potrebbe essere accettato.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il secondo ordine del giorno è stato presentato dai senatori De Luca Luca, Asaro e Mariotti, e dice:

« La 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2128, impegna il Governo a disporre che tutti i beni dell'A.R.A.R., comprese le scorte vive, passino in diretta proprietà dello Stato e che la eventuale, successiva alienazione sia sottoposta al parere preventivo della istituita Commissione parlamentare di vigilanza, prevista per il comitato di liquidazione ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La prima parte dell'ordine del giorno, vale a dire fino alle parole « diretta proprietà dello Stato » è accettata dal Governo; la seconda parte no, perchè con la dizione proposta si verrebbe a inficiare un altro principio generale, in questo caso quello che ad ognuno spetta l'espletamento delle mansioni di propria competenza. Conosco la natura delle preoccupazioni che hanno indotto il senatore De Luca Luca ad aggiungere tale precisazione: quella cioè che il processo di alineazione dei beni dell'A.R.A.R. e delle relative scorte vive possa favorire la Federconsorzi. Io non posso far altro che confermare quanto ebbe ad affermare il ministro Medici in sede di discussione generale del disegno di legge; e cioè che in tutta questa faccenda la Federconsorzi non c'entra

assolutamente. Penso che dopo questa assicurazione, il senatore De Luca Luca possa ritirare la seconda parte dell'ordine del giorno.

DE LUCA LUCA. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario Riccio. La sua precisazione mi tranquillizza, perchè effettivamente ero preoccupato per la possibilità che i beni dell'A.R.A.R. — mi risulta che si tratta in sostanza di beni per un ammontare di 50 miliardi di lire — dopo essere divenuti proprietà dello Stato, mediante una trattativa privata passassero alla Federconsorzi. Ritiro pertanto la seconda parte dell'ordine del giorno.

RODA. Desidero proporre un emendamento aggiuntivo all'ordine del giorno presentato dal senatore De Luca Luca, appunto per togliere ogni dubbio ed eliminare ogni preoccupazione. Propongo cioè di aggiungere, dopo le parole: « diretta proprietà » le parole: « e amministrazione ». Ciò per i motivi espressi molto intelligentemente dal senatore De Luca Luca. Con tale aggiunta si elimina la possibilità che beni passati allo Stato possano successivamente essere affidati, con delega all'amministrazione, ad altri enti.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In verità la norma introdotta dal senatore Roda è già stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Ad ogni modo il Governo non si oppone all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Roda.

GUGLIELMONE, *relatore*. Condivido *in toto* il parere espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, dopo gli emendamenti concordati, risulta così formulato:

« La 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2128, impegna il Governo a disporre che tutti i beni dell'A.R.A.R., comprese le scorte vive, passino in diretta proprietà e amministrazione dello Stato ».

Metto ai voti tale ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, dò lettura del testo di tutti gli articoli approvati, quale risulta a seguito delle necessarie modificazioni di coordinamento.

Art. 1.

L'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 2.

S'intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le seguenti Gestioni svolte dall'A.R.A.R. per incarico del Governo italiano, conferite anche per il tramite del Comitato interministeriale della ricostruzione:

a) importazione di merci in applicazione dell'accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 e successivi, nonchè l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730, modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538 (Gestione E.R.P.);

b) acquisti all'estero di merci destinate alla costituzione di scorte, finanziate ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito con modificazioni nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203, oltre che quelli effettuati per l'approvvigionamento del Paese mediante finanziamenti bancari o con l'utilizzazione di una parte delle disponibilità esistenti presso la Delegazione tecnica italiana a Washington, di cui all'articolo 9 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, o con utilizzazione di altre disponibilità in possesso dell'A.R.A.R. medesima;

c) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi ed attrezzature da cedere in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici, finanziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 203.

Art. 3.

Per le operazioni di cui in precedenza l'A.R.A.R. è tenuta alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate d'intesa col Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal precedente comma alle gestioni predette non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 4.

Le somme provenienti dall'alienazione dei residuati di guerra che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno utilizzate dall'A.R.A.R. per l'acquisto delle merci di cui al precedente articolo 2 e per le relative spese accessorie e di gestione saranno considerate come versate al Tesoro e da questo anticipate per le operazioni anzidette. Alla relativa regolazione finanziaria si provvederà mediante mandato commutabile in quietanza di entrata da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa relativo all'anticipazione di cui sopra che sarà recuperata dal Tesoro al momento della definitiva chiusura delle gestioni stesse.

Art. 5.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

Per le esigenze della gestione di liquidazione può essere, trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della ces-

sazione delle prestazioni al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando, in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

Art. 6.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'A.R.A.R. da data anteriore al 28 febbraio 1957 può chiedere di essere assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'A.R.A.R. anche dopo le presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'articolo 5.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) provvederà, nei limiti dell'allegata tabella, in base alle esigenze di personale che segnaleranno le singole Amministrazioni, a ripartire le domande di assunzione pervenute al Ministero stesso.

Apposita Commissione nominata per ciascuna Amministrazione interessata dal Ministro competente e composta da non più di cinque membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime, accerterà, entro il termine previsto dall'articolo 5, primo comma, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonchè di quelli particolari even-

tualmente stabiliti dai Regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verrà inquadrato; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 5.

Art. 8.

Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente articolo 7 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ad alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato. La sistemazione a ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni di servizio di ruolo aggiunto nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contempora-

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

147ª SEDUTA (28 novembre 1957)

neamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Art. 9.

Al personale dell'A.R.A.R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente articolo 5, pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 5.

Art. 10.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tal uopo il Ministero del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscrivere nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

Personale di categoria Ia)	N.	2	
Personale di categoria Ib)	»	20	(1)
Personale di categoria II	»	72	(2)
Personale di categoria III	»	118	
Personale di categoria IV	»	30	
TOTALE UNITÀ			N. 242	

Salariati:	specializzati (1ª categoria)	}	N. 45
	autisti (1ª e 2ª categoria) (3)		
	personale di guardiania (3ª categoria)		
	personale fatica (4ª categoria)		

(1) Di cui 9 laureati in scienze economiche e commerciali ed 11 forniti di altra laurea.

(2) Di cui 24 ragionieri, 6 periti industriali e 42 con diploma di scuola media superiore

(3) A seconda che siano in possesso rispettivamente di patente di III o di II grado

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4^a classe » (2182) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4^a classe », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame si deve inserire nel quadro degli adempimenti al precetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto della Regione autonoma della Sardegna, dove, all'articolo 8, è sancita la partecipazione dello Stato con contributi straordinari all'attuazione di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria disposte dalla Regione.

L'economia isolana, tra i suoi settori peculiari, ha la pesca, per la alimentazione immediata e diretta del consumo ittico dell'entroterra e mediata ed indiretta di una industria di conservazione, che potrebbe produrre effetti notevoli di incremento nell'assorbimento della disoccupazione isolana.

Per il 1955, limitatamente alle tonnare, si hanno i seguenti dati sulla pesca effettuata: provincia di Cagliari, quintali 6.320 di cui all'industria conserviera quintali 5.910; provincia di Sassari, quintali 1.022, di cui all'industria conserviera quintali 965, per totali rispettivamente di quintali 7.252 e 6.875, pari al 45 per cento ed al 72 per cento del totale mercato d'Italia e, rispettivamente, destinato all'industria conserviera.

Per contro, l'industria conserviera è presente in Sardegna con numero 6 impianti, pari al 4,9 per cento del totale nazionale.

I porti previsti dal piano regionale, per la cui attuazione dobbiamo autorizzare il proposto contributo straordinario di 1 miliardo e 500 milioni di lire per tre esercizi, sono di 4^a classe e dislocati lungo l'intero perimetro costiero, prospicienti zone marine ricche di tonni, sardine e sgombri. Una flotta peschereccia adeguata potrebbe costituirsi con la costruzione di detti porti e gli effetti moltiplicatori immediati e mediati dell'incremento dell'attività peschereccia non potrebbero non giovare all'economia isolana in generale ed a quella delle località direttamente beneficiarie in particolare.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, ricordando che metto a disposizione di coloro i quali desiderassero ulteriori ragguagli un libro pervenutomi intitolato: « Piano particolare per la costruzione e il potenziamento dei porti di 4^a classe », edito a cura dell'Ente regione autonoma della Sardegna.

RODA. Do la mia piena approvazione e al disegno di legge e alla relazione, molto succinta ma succosa. In questi ultimi tempi si è parlato molto della Sardegna e delle qualità scarsamente marine dei sardi. Ho letto un articolo sul « Corriere della Sera » in cui si dice che la Sardegna è un'isola ma che il popolo sardo non ama il mare. È molto semplice enunciare concetti di questo tipo. Bisognerebbe invece fare come facciamo noi marxisti, porsi cioè alla ricerca delle cause di un fenomeno. Perché il popolo sardo non ama il mare? Semplice: perchè non è stato posto nella condizione di amarlo. Il provvedimento che tende alla costruzione ed al potenziamento dei porti di 4^a classe deve consentire un adeguato sfruttamento del settore della economia sarda. Mi auguro pertanto che la efficacia del provvedimento in esame si manifesti immediatamente sulle possibilità economiche della Sardegna e che sia sfatata la leggenda che vuole il popolo sardo abitante di un'isola ma non amante del mare.

PRESIDENTE. Nell'articolo 2 del disegno di legge in esame si dice che all'attuazione del piano di opere si provvede a cura della Regione in tre esercizi finanziari. Per quanto riguarda gli esercizi 1957-58 e 1958-59 la disponibi-

lità è certa in quanto vi è il fondo per la istituzione dell'ordinamento regionale; non sono sicuro che vi sia copertura invece per l'esercizio 1956-57. Può assicurarci il Ministero del tesoro della disponibilità per l'esercizio 1956-1957?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge in discussione è stato approvato dalla Camera dei deputati in data 14 ottobre 1957: la disponibilità finanziaria per l'esercizio 1956-57 dovrebbe quindi essere stata accertata. Per tale ragione non mi sono preoccupato di assicurarmene specificatamente.

PRESIDENTE. Molto probabilmente la spesa per l'esercizio 1956-57 è stata compresa nella nota di variazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4^a classe dell'Isola.

(È approvato)

Art. 2.

All'attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in tre esercizi finanziari.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia** » (2198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 800 milioni con legge 23 ottobre 1956, n. 1237, viene ulteriormente elevato a lire 1.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

BRACCESI, *relatore*. Gli Istituti di credito fondiario con limite massimo nella emissione delle proprie cartelle, sono autorizzati con legge 29 luglio 1949, n. 474, ad emettere tali titoli sino alla concorrenza di 20 volte il proprio patrimonio. Ne deriva che gli Istituti vicini a tale limite si trovano nell'alternativa di aumentare il proprio capitale oppure sospendere la emissione delle cartelle, interrompendo la propria attività. Tale è la situazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, per cui il Consiglio di amministrazione del Banco medesimo ha deliberato di procedere all'aumento del fondo di riserva da lire 800 milioni a lire 1.300 milioni, utilizzando a tale scopo mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha autorizzato tale aumento nella riunione dell'8 agosto 1957.

I dati al 30 ottobre 1957 relativi alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia sono i seguenti:

FONDO INCREMENTO EDILIZIO

	Mutui ordinari	Mutui F. I. E.	TOTALI
Cartelle in circolazione	13.155.823.000	1.126.482.000	14.282.305.000
Contratti di mutuo condizionati stipulati	1.326.383.000	787.293.000	2.113.676.000
Mutui già deliberati	1.147.850.000	15.785.000	1.163.635.000
Domande di mutuo in corso di esame	7.446.450.000	5.915.835.000	13.362.285.000
	23.076.506.000	7.845.395.005	30.921.901.000

Data la chiarezza del caso e l'effettiva opportunità di autorizzare l'aumento del fondo speciale di riserva, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Effettivamente, allorchè il provvedimento fu trasmesso al Parlamento, il Banco di Sicilia aveva praticamente emesso il quantitativo massimo di cartelle, e si trova pertanto già da tempo nella impossibilità di far fronte a tutte le esigenze.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.